

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“A. Perotti”
Bari

Alla gentile attenzione di tutti i Coordinatori di classe

Nota sintetica BES

Gli studenti con disabilità, con disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD...) e con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale necessitano di Bisogni Educativi Speciali (BES) a scuola.

Ricordiamo che il termine BES non certifica e non indica sempre e solo studenti che hanno una diagnosi ma costituisce l'insieme degli strumenti didattici che la scuola può mettere in atto in classe sia per gli alunni con disturbi evolutivi specifici che per gli “alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni”(Dir. MIUR 22/12/2012).

Per quanto riguarda la difficoltà che può provenire dall'appartenenza dello studente ad una famiglia con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, si ritiene che il disagio, nel tempo, possa variare pertanto l'alunno “BES” non è per sempre un BES.

In tal caso gli interventi dovranno essere riformulati e riadattati alle esigenze del momento (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Chiariamo, in maniera molto semplice, cosa intendiamo per BES. L'alunno BES ha necessità di attenzione specifica perché:

1. Ha una diagnosi di disabilità e dunque necessita di un insegnante di sostegno (alunno del gruppo H)
2. Ha una certificazione (redatta da un tecnico competente e riconosciuto) pertanto per raggiungere il successo necessita per legge di misure compensative e dispensative (DSA)
3. Ha una difficoltà di natura sociale, emotiva, personale transitoria.

Nei tre casi siamo di fronte ad alunni definiti BES pertanto il CdC deve farsi carico di un intervento personalizzato sullo studente che ha difficoltà.

- Per lo studente con diagnosi il Cdc riceve il supporto dell'insegnante di sostegno, che, in concerto con il consiglio, redige quello che chiamiamo PEI. Tale documento è flessibile ma deve fare riferimento alla diagnosi.

- Per lo studente con certificazione il Cdc ha l'obbligo di redigere, sulla scorta di quanto **rilevato** dal tecnico esperto del disturbo **che è stato** certificato, un Pdp che espliciti con chiarezza misure compensative e dispensative. Tale documento sarà firmato da tutti i componenti del CdC, dal DS e dai genitori (eventualmente anche da chi ha redatto la diagnosi da cui emergerà chiaramente quali siano le necessità dello studente). Il documento deve essere redatto quando il CdC riceve la documentazione necessaria.

- Per lo studente con difficoltà il Cdc deciderà se sia o meno opportuno redigere un Pdp; in ogni caso questo documento ha valore transitorio e può essere redatto in qualunque momento dell'anno scolastico.

Tre, alla luce di quanto precisato, sono i criteri utilizzati dalla scuola per l'individuazione degli alunni con BES e quindi la stesura dell'eventuale PEI e/o PDP fa riferimento alla pag.2 CM MIUR n.2563 del 22/11/2013:

“...Al riguardo si richiama l’attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi dell’apprendimento...E’ dato poi riscontrare difficoltà che hanno un carattere più stabile o comunque, per le concause che le determinano, presentano un maggior grado di complessità e richiedono un notevole impegno per essere correttamente affrontate. Il disturbo dell’apprendimento ha invece carattere permanente e base neurobiologica. La scuola può intervenire nella personalizzazione secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un PDP...”

1 - la certificazione di disabilità, questa fa riferimento alla leg. 104/92 (art3) e produce un PEI.

2 - la diagnosi di disturbi evolutivi specifici:

DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento come Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia), facciamo riferimento alla Leg 170/10 e DM 5669 12/7/2012 ed elaboriamo un PDP.

In ogni caso il PDP è obbligatorio con i codici che iniziano con F 81 dell’ ICD-10 e va compilato entro 3 mesi dalla consegna della diagnosi.

3 - le valutazioni didattiche che rientrano nell’ambito della pedagogia preventiva in uso ad ogni docente (punto 1, Dir. M. 27/12/2012):

(“... il Consiglio di Classe per diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali oppure per alunni con difficoltà di apprendimento a causa di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, può decidere in maniera autonoma, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del PDP, in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. Questo può essere compilato in qualsiasi momento dell’anno - pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

Bari, 10.11.2014

Docenti referenti BES

Rosita Giorgio

Mariantonietta Ressa

Elvira Zammarano

Il Dirigente Scolastico